

riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità ...", e il comma 3 prevede in sintesi che il rilascio di certificati e quant'altro da cui possa risultare il rapporto di adozione non possano esser rilasciati salva espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potendo unicamente l'adottato, raggiunta l'età di 25 anni, accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'entità dei propri genitori biologici. Dalle norme ora richiamate risulta pertanto che il certificato non avrebbe potuto essere consegnato ad altri che all'adottato, e a nessun altro, nemmeno se munito di delega, salva autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria, atto che, nel caso di specie, non risultava essere stato presentato all'anagrafe comunale. Non pareva concludente il richiamo all'art. 177 Dlgs196/2003 (che ci era stato riferito essere stato effettuato dal Comune di riferimento, a fronte di un primo reclamo dell'interessato), essendo l'art. 28 L 184/1983 *lex specialis*, e le informazioni relative all'adozione essendo oggetto di particolare protezione da parte dell'ordinamento. Non pareva altresì a nostro avviso rilevante la circostanza che l'adozione de qua fosse stata pronunciata nel 1957, ossia durante la vigenza della disciplina anteriore alla riforma ex L431/1967. Dovendo restare impregiudicata la questione di merito, il rilascio del certificato di nascita in forma integrale e con annotazione dell'adozione era stato rilasciato recentemente, nella piena vigenza della L184/1983, in violazione, se in difetto di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, dell'art. 28 della legge medesima. Infine, anche qualora fosse plausibile il richiamo all'art. 177 del Dlgs196/2003 (v. comma 3: "Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile ... è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante..."), non risultava essere avvenuta alcuna notifica al controinteressato (ossia il nostro ricorrente), come avrebbe dovuto accadere ex art. 3 DPR184/2006.

Il Garante, in riscontro alla nostra segnalazione, ha dato al Comune un termine per effettuare osservazioni. Di tali osservazioni – delle quali non abbiamo mai ricevuta copia – il Garante non pare aver tenuto conto, essendo che risulta aver condiviso pienamente il nostro orientamento dichiarando illecito il trattamento dei dati operato dal Comune in questione e fornendo a questo una serie di prescrizioni, oltre a ordinare il blocco dei dati e a trasmettere la propria decisione all'autorità giudiziaria.

2.12 Diritto allo Studio

Nel corso del 2012 sono state aperte n.36 pratiche in tema di diritto allo studio, n.9 delle quali di diritto allo studio universitario, n.17 in tema di diritto allo studio scolastico, n.1 in materia di assegnazione di voucher formativi, n.7 in materia di asili nido, n.2 in tema di formazione professionale.

E' stato impegnativo il caso di uno studente straniero che si era immatricolato nell'anno accademico 2006/2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, con la intenzione di proseguire gli studi con la laurea specialistica biennale, essendo che nel Paese di origine aveva avuto notizia della esistenza, presso la Facoltà menzionata, della modalità c.d. "3 + 2". Tuttavia, nel frattempo, la modalità era stata eliminata, ed è a tutt'oggi esistente presso l' Ateneo fiorentino unicamente il corso di Laurea in Giurisprudenza " a ciclo unico", della durata di 5 anni. Lo studente in questione desiderava proseguire gli studi, sostenuti nel triennio con notevole profitto e conseguendo sempre la borsa di studio. Tuttavia, dato il mutato ordinamento della Facoltà di Giurisprudenza, l'unico modo di proseguire era la iscrizione, per l'anno accademico 2012/2013, al 4° anno a ciclo unico. In tale modo, però, si prospettava la perdita dei requisiti per concorrere alla borsa di studio previsti dal bando ARDSU per il corrente anno accademico, per l'eccessivo numero di anni decorsi dalla prima immatricolazione. Infatti, lo studente, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, era risultato escluso dal beneficio. La Difesa civica ha assistito l'interessato nella redazione del ricorso che può essere effettuato alla medesima ARDSU entro breve termine dalla pubblicazione della suddetta graduatoria, ricorso nel quale è astato evidenziato non solo che la situazione lamentata si era venuta a creare per cause non dipendenti dalla volontà dello studente, ma anche che il medesimo, senza il beneficio economico, sarebbe stato costretto ad abbandonare gli studi. Lo studente è stato inserito utilmente nella graduatoria definitiva, ed è risultato assegnatario della borsa di studio e posto alloggio.

Questione di interesse, riscontrata nell'ambito delle segnalazioni effettuate alla difesa civica per vie brevi dall'utenza, è, ancora una volta, relativa all'assegnazione del voucher asilo nido, ossia le somme destinate dai comuni, erogate a questi dalla Regione sulla base di domanda preliminare, a valere sul FSE, ed erogate a titolo di contributo per servizi per l'infanzia dai Comuni alle famiglie dei bimbi in lista d'attesa per l'asilo nido comunale, seguendo la graduatoria redatta per quest'ultimo. In buona sostanza, l'utenza ha fatto notare che la cifra prevista – negli anni scorsi si è trattato di circa €3000,00 a famiglia –, che viene erogata "ad esaurimento" del fondo messo a disposizione, è distribuita senza tenere alcun conto delle condizioni economiche

dei destinatari, ossia a prescindere dal reddito. Sappiamo che il reddito della famiglia viene in considerazione al momento della determinazione del contributo da versare per il servizio, ossia al momento in cui il bambino viene inserito al nido. In altre parole, la graduatoria è formata in base a punteggio attribuito per situazioni che non hanno a che fare col reddito. Essendo la graduatoria l'unico criterio di riferimento per la assegnazione del voucher, accade che il contributo sia erogato a famiglie con reddito alto, e che non ci siano più soldi a disposizione quando, scorrendo la graduatoria, si arriva a una famiglia che ne avrebbe maggiore necessità. E' auspicabile che la Regione introduca, nei prossimi provvedimenti in materia, la previsione che i comuni adottino disposizioni opportune per contenere la criticità segnalata.

2.13 Affari istituzionali

Nell'ambito delle attività istituzionali di promozione e sviluppo della Difesa civica, è stato siglato, nel novembre 2012, tra il Difensore Civico della Regione Toscana e il Comune di Montignoso (MS), un Protocollo d'intesa "per la promozione e la diffusione sul territorio dell'istituto della difesa civica e della risoluzione non giurisdizionale delle contese tra i cittadini e la pubblica amministrazione".

Tale Protocollo prevede la presenza di un Funzionario assegnato al Difensore civico regionale negli Uffici comunali di Montignoso, c/o Villa Schiff per un giorno alla settimana, con lo scopo di ascoltare e raccogliere le istanze che provengono dai Cittadini Apuo Versiliesi che, piuttosto che recarsi nella Sede regionale a loro distante e magari anche sconosciuta, possono avere una diretta conoscenza e una interlocuzione immediata col Difensore civico regionale.

Questa attività va nel senso, auspicato anche dallo stesso Consiglio regionale in una sua apposita Risoluzione, di favorire il processo di decentramento della difesa civica sull'intero territorio regionale mediante apposite intese per sopperire alla soppressione dei difensori civici locali.

Si precisa che tale protocollo non comporta alcuna spesa aggiuntiva né per il Comune né per il Difensore civico.

Nello scorcio di 2012 in cui ha operato e in questi primi mesi del 2013, l'Ufficio del cittadino – Difensore civico regionale (così è stato chiamato) ha già fornito una risposta più che soddisfacente in quanto sono già circa una quarantina i fascicoli formalmente aperti a seguito di contatti avuti in loco. Da segnalare con soddisfazione che le domande provengono non solo dai residenti del Comune di Montignoso, ma da tutto il comprensorio Apuo versiliese, da Viareggio fino alla Lunigiana raggiungendo in

tal modo lo scopo prefissato: facilitare l'accesso al servizio di difesa civica regionale e diffonderne la conoscenza.

CONVENZIONI

Ne corso dell'anno 2012 sono state stipulate n.3 convenzioni con: ANCI E CORECOM, LEGAMBIENTE TOSCANA COMUNE DI MONTIGNOSO

TRA CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – DIFENSORE CIVICO REGIONALE E ANCI TOSCANA

Premesso che

con D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 (recante interventi urgenti concernenti Enti locali e Regioni), convertito, con modificazioni, nella L. 26 marzo 2010 n. 42 è stata disposta la soppressione della figura del Difensore civico comunale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e prevista la possibilità che le funzioni di difesa civica possano essere attribuite al Difensore civico della Provincia, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra la stessa Provincia e i Comuni interessati;

dal gennaio 2010 ad oggi hanno cessato le funzioni la grande maggioranza dei Difensori civici operanti sul territorio regionale e, entro i primi mesi dell'anno 2014, verranno definitivamente a scadenza anche i restanti Difensori civici comunali;

a distanza di oltre due anni dalla novella legislativa, si deve prendere atto che Comuni e Province non hanno utilizzato la possibilità loro concessa di trasformare l'Ufficio di difesa civica provinciale nel Difensore civico territoriale con funzioni di tutela anche nei confronti delle amministrazioni locali convenzionate;

la prevista riorganizzazione delle Province non consente di fare affidamento sulla possibilità che trovi concreta attuazione la previsione normativa che attribuisce le funzioni al Difensore civico territoriale;

la disgregazione del sistema di difesa civica locale rischia di compromettere la possibilità di agevole accesso agli strumenti per la tutela non giurisdizionale dei diritti e si pone quindi la necessità di non disperdere il patrimonio di conoscenze e di professionalità che sino ad oggi è stato garantito dall'attività dei difensori civici locali;

ANCI TOSCANA ha manifestato la volontà di creare una serie di presidi territoriali con funzioni informative, i localizzati

presso le amministrazioni comunali interessate e ciò al fine di offrire ai cittadini toscani un nuovo servizio di orientamento nella conoscenza e nell'utilizzo degli strumenti previsti dall'ordinamento per la gestione e per la soluzione dei conflitti in via stragiudiziale;

ANCI TOSCANA in tal modo intende recuperare la positiva esperienza dei difensori civici comunali e assicurarne la continuità con punti di ascolto dislocati sul territorio e al tempo stesso diffondere, non solo presso i cittadini ma anche presso i funzionari dei Comuni, la cultura della mediazione, anche alla luce del fatto che il tentativo di conciliazione rappresenta ormai condizione di procedibilità in numerose materie aventi ad oggetto diritti disponibili in materia civile e commerciale;

tale proposta – che attribuisce al Difensore civico regionale compiti di formazione, di coordinamento e di monitoraggio– si pone in sostanziale coerenza con gli obiettivi definiti dallo Statuto regionale e dalla L.R. 19/09 e consente di garantire il servizio di difesa civica con maggiore prossimità alle esigenze dei cittadini;

Considerato che

la rete territoriale di tutela rappresenta una priorità nell'azione di protezione dei diritti garantita dalla Difesa civica. Valore codificato nell'art. 56 dello Statuto della Regione Toscana ("... la legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale") e richiamato nella L.R. 19/09 che proprio alla rete di difesa civica locale dedica l'intero capo IV disponendo tra l'altro che il Difensore civico regionale promuove l'istituzione di tale rete di tutela e che, d'intesa con gli Enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, attiva le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica;

l'art. 19 della L.R. 19/09 dispone inoltre che "... la Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l'esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica";

con risoluzione n. 122 del 15 maggio 2012, il Consiglio regionale della Toscana ha ravvisato "... la necessità di garantire a tutta la popolazione toscana il mantenimento di un sistema paritario di tutela dei diritti, evitando di disperdere il valore di una realtà ormai radicata in Toscana, ed espresso in tal senso un positivo apprezzamento per i contatti avviati fra il Difensore civico della Toscana e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, volti a valorizzare la funzione della difesa civica territoriale".

la sopra citata risoluzione impegna il Consiglio Regionale a "... favorire l'attivazione di ogni iniziativa utile a rendere effettivo il processo di decentramento delle funzioni di difesa civica regionale

sull'intero territorio della Toscana, anche attraverso la definizione di intese con l'ANCI, l'Unione Province italiane (UPI) e il CESVOT finalizzate all'individuazione delle migliori modalità operative idonee a garantire eguale facilità di accesso alla rete di tutela della difesa civica, indipendentemente dal luogo di residenza".

le Istituzioni Toscane hanno ripetutamente manifestato la propria contrarietà all'abolizione del Difensore civico comunale, evidenziando la necessità di salvaguardare il patrimonio di professionalità e di conoscenze acquisite;

il Difensore civico, nell'esercizio delle funzioni di tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, è chiamato a svolgere funzioni di mediazione e ciò sia ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Toscana, sia in virtù di quanto disposto dagli articoli 2 e 10 della L.R. 19/09 ai fini della ricerca di una composizione consensuale della controversia;

Difesa civica e mediazione – pur se in differenti contesti di azione – condividono la finalità di individuare soluzione per i conflitti e di evitare il ricorso ai tribunali: la prima nei rapporti con la pubblica amministrazione; la seconda anche nei rapporti tra privati;

la rivalutazione dell'importanza della mediazione quale strumento alternativo per la soluzione del contenzioso rende utile la definizione di sinergie tra difesa civica e organismi di mediazione;

tutto ciò premesso

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ANCI TOSCANA procede, con proprie risorse e organizzazione, alla definizione di intese con le amministrazioni comunali interessate ad attivare, presso la sede di ciascuna di esse, presidi territoriali per l'accesso alla difesa civica e alla mediazione. Il personale assegnato ai presidi viene individuato e selezionato da ANCI in raccordo con le Amministrazioni locali;

I presidi territoriali possono essere dislocati, quanto meno in fase di prima applicazione del presente accordo, utilizzando strutture già esistenti, e in particolare gli URP, i PAAS, gli "informa giovani" e le biblioteche comunali;

I presidi territoriali di nuova costituzione svolgono funzioni di informazione, di assistenza e di orientamento nei confronti dei cittadini in merito alle modalità di soluzione stragiudiziale dei contenziosi, con particolare riferimento all'attività della Difesa civica e alle potenzialità di tutela assicurate dalla mediazione;

La formazione professionale degli addetti assegnati ai presidi territoriali è garantita dal personale del Difensore civico regionale e da ANCI TOSCANA;

ANCI TOSCANA procede alla formazione dei tecnici comunali sulle modalità, sulle tecniche e sulle finalità della mediazione; provvede inoltre a mettere a disposizione dei cittadini interessati idonei locali per lo svolgimento delle procedure di mediazione;

ANCI TOSCANA si riserva la facoltà di attivare uno specifico servizio – destinato alle amministrazioni comunali e del quale assume il coordinamento – finalizzato alla rappresentanza delle amministrazioni comunali in azioni di mediazione civile riguardanti determinati oggetti e conflitti con società terze;

L'Ufficio del Difensore civico della Toscana provvede al coordinamento dell'attività dei presidi territoriali, alla formazione degli addetti assegnati ai presidi territoriali in merito alle competenze del Difensore Civico per la tutela dei diritti dei cittadini e costituisce un Osservatorio per il monitoraggio dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi stabiliti e per la valutazione di tutte le controversie gestite tramite gli Uffici di cui sopra svolgendo anche funzione di aggiornamento giuridico amministrativo;

ANCI TOSCANA può sottoscrivere appositi accordi con il Difensore civico per la messa a disposizione – anche part time – del personale incaricato di funzioni di ricezione delle istanze dei cittadini e di svolgimento di una fase di pre-istruttoria da svolgersi in stretto raccordo con il Difensore civico regionale;

La presente convenzione non determina oneri a carico del Difensore civico e del Consiglio Regionale della Toscana, ad esclusione di quelli connessi allo svolgimento delle attività da parte dei funzionari in servizio presso l'Ufficio. La convenzione ha durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente rinnovata con le medesime modalità e contenuti per la stessa durata, salva comunicazione di disdetta da far pervenire entro 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI
MONTIGNOSO E IL DIFENSORE CIVICO DELLA
TOSCANA PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE SUL
TERRITORIO DELL'ISTITUTO DELLA DIFESA CIVICA E
DELLA RISOLUZIONE NON GIURISDIZIONALE DELLE
CONTESE TRA I CITTADINI E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Tra il Comune di Montignoso, con sede in Via Fondaccio, n.1, Montignoso (Ms), rappresentato dal Sindaco Dott. Narciso Buffoni, e l'Ufficio del Difensore civico regionale con sede in Via de' Pucci, n.4, Firenze (Fi), rappresentato dal Difensore civico regionale, Dott.ssa Lucia Franchini

P R E M E S S A

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n.191, art.2 comma 186, che sopprime la figura del Difensore civico comunale a partire dalla data di scadenza del mandato dei Difensori ancora in essere;

Considerato che il Comune di Montignoso è rimasto privo della difesa civica locale a partire dal mese di giugno del 2011 dopo una esperienza ultradecennale che aveva reso il Difensore comunale un importante centro di assistenza e consulenza per la cittadinanza locale;

Preso atto che anche nei Comuni limitrofi si sta esaurendo l'operato dei Difensori civici locali così da lasciare l'intero territorio apuo-versiliese privo del Servizio di Difesa civica;

Vista la L.R. 27 aprile 2009, n.19, Nuova disciplina del Difensore civico regionale;

Considerati, in particolare, gli artt. 2, 3 e 4 della suddetta Legge secondo cui:

Il Difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione;

Il Difensore civico può intervenire nei confronti dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale;

Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali, regionali e nazionali;

Preso atto che il Comune di Montignoso, insieme al Difensore civico regionale, è stato ideatore e propugnatore dell'istituzione della Commissione mista conciliativa in seno al Gestore del Servizio idrico integrato;

Preso atto, altresì, dei risultati ottenuti dalla suddetta Commissione, peraltro presentati proprio nel corso di una Conferenza stampa tenutasi in data 17 febbraio 2012 nella sede comunale;

Ritenuto necessario, da parte del Comune, estendere l'attività del Difensore civico regionale anche al di fuori della specifica materia del servizio idrico e creare un punto di ascolto e di assistenza/consulenza per i cittadini che hanno difficoltà ad interagire con la Pubblica Amministrazione;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale con cui, all'unanimità, è stato espresso "apprezzamento", nonché "buon indirizzo di lavoro" e "taglio nuovo" all'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico nel corso del 2011;

Preso atto che lo stesso Consiglio ha sottolineato la necessità e il suo impegno per favorire il processo di decentramento della difesa civica sull'intero territorio regionale mediante apposite intese, nonché a sostenere e rafforzare l'efficienza dell'Ufficio del difensore civico regionale;

Considerata anche la distanza fisica che intercorre tra il territorio apuo-versiliense e il Capoluogo regionale, sede dell'Ufficio del Difensore civico regionale, e, di conseguenza, la non diffusa conoscenza dell'Istituto;

Ritenuto, pertanto, opportuno agevolare l'accesso a questa importante Istituzione regionale e propugnarne la conoscenza;

per tutte le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante del Protocollo si conviene e si stipula il seguente

P R O T O C C O L L O D ' I N T E S A

Art.1

Il Difensore civico regionale si impegna ad inviare un Funzionario assegnato all'Ufficio del Difensore civico regionale e da quest'ultimo funzionalmente dipendente, presso gli Uffici Comunali di Montignoso per n.1 giorni alla settimana durante il suo ordinario orario di lavoro.

L'attività del Funzionario delegato consisterà nel fornire direttamente assistenza e consulenza ai cittadini che presso di lui personalmente si recheranno, nonché di raccogliere le istanze scritte giunte negli altri giorni della settimana e smistarle all'interno dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

L'individuazione del giorno di presenza e i relativi orari saranno concordati con la Segreteria generale del Comune.

Art. 2

Il Comune di Montignoso si impegna a mettere a disposizione tutto ciò che è funzionale a ricevere adeguatamente i cittadini, nonché le apparecchiature informatiche necessarie per svolgere il proprio lavoro.

Lo stesso Comune si impegna, altresì, a mettere a disposizione una unità di personale appartenente alla Segreteria generale per le attività di supporto tecnico-logistico e di informazione alla cittadinanza.

Art.3

Gli Uffici comunali si impegnano a fornire la massima collaborazione e a fornire risposte scritte ed orali ai quesiti posti.

Art.4

Resta inteso tra le parti che l'attività di cui all'art.1, comma 2, non è circoscritta soltanto ai cittadini che interagiscono con il Comune di Montignoso, ma a tutti coloro che avranno interesse ad accedervi.

In quest'ultimo caso, l'istanza sarà raccolta e trattata dall'Ufficio del Difensore civico regionale con il Soggetto pubblico di volta in volta coinvolto (altro Comune, ASL, Consorzio di Bonifica, Regione, Gestore servizio pubblico, ecc....).

Art.5

L'attività di assistenza e consulenza è svolta gratuitamente nei confronti di qualunque cittadino e non comporta reciproci oneri finanziari ulteriori tra Parti sottoscrittrici.

Art.6

Il presente Protocollo si intende rinnovato tacitamente ogni anno, salvo che le parti, previa comunicazione scritta, non intendano disporre diversamente.

**CONVENZIONE TRA DIFENSORE CIVICO REGIONALE
DELLA TOSCANA - con sede in Firenze. Via De' Pucci
4, in persona della dott.ssa Lucia Franchini**

E

LEGAMBIENTE TOSCANA ONLUS

PREMESSO CHE

la Regione Toscana opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani;

la Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l'integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo. (art. 3 dello Statuto);

tra gli organi della Regione Toscana, il difensore civico, realizza detti principi non soltanto assicurando a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione e svolgendo le altre funzioni stabilite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche, al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità, ma anche assistendo, affiancando e supportando i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. (art.2 e 13 della legge regionale toscana 19/2009);

la funzione del difensore civico non si esaurisce, quindi, nelle funzioni di garante per una corretta amministrazione pubblica, ma è anche promotore ed attore di "cultura ed educazione civica" a sostegno di una democrazia sostanziale e che i documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio D'Europa e di altre Organizzazioni internazionali hanno inserito il Difensore civico fra gli Istituti di tutela non giurisdizionale dei Diritti Umani (come richiamato anche dagli art. 1 L.R. 19/2009) ;

il Difensore civico promuove, d'intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale (art. 19 legge regionale toscana 19/2009);

con D.L. 25 gennaio 2010 n. 2 (recante interventi urgenti concernenti Enti locali e Regioni), convertito, con modificazioni, nella L. 26 marzo 2010 n. 42 è stata disposta la soppressione della figura del Difensore civico comunale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e prevista la facoltà di attribuire le relative funzioni al Difensore civico della Provincia competente per territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra la stessa Provincia e i Comuni interessati;

dal gennaio 2010 ad oggi hanno cessato le funzioni la quasi totalità dei Difensori civici attivi sul territorio regionale e, entro i primi mesi dell'anno 2014, verranno definitivamente a scadenza anche i restanti Difensori civici comunali, con ciò facendo venir meno la rete di tutela e di protezione dei progressivamente radicatasi nelle realtà locali;

è ora necessario prendere atto che i Comuni e le Province non hanno di fatto utilizzato la facoltà loro concessa e che non risultano sottoscritte intese finalizzate a dare avvio all'esperienza della difesa civica territoriale con funzioni di tutela dei diritti delle persone nei confronti delle amministrazioni locali convenzionate;

la prevista riorganizzazione delle Province non consente di fare ulteriore affidamento sulla eventualità che nel prossimo futuro possa trovare concreta attuazione la previsione normativa che trasferisce al Difensore civico territoriale le funzioni di tutela con carattere di prossimità e di vicinanza al cittadino;

la disgregazione del sistema di difesa civica locale rischia di ridurre le potenzialità di accesso agli strumenti di tutela non giurisdizionale dei diritti e si pone quindi la necessità individuare forme alternative di erogazione del servizio senza disperdere il patrimonio di conoscenze e di professionalità sino ad oggi garantito dall'attività dei difensori civici locali;

che l'Associazione Legambiente Toscana Onlus, istituita per intervenire a difesa dell'ambiente e dislocata e fortemente presente sul territorio della Regione Toscana con i propri Circoli territoriali, ha mostrato la propria disponibilità a raccogliere le istanze provenienti dai cittadini che riguardino la tutela ambientale e a fornire ai cittadini toscani un nuovo servizio di orientamento nella conoscenza e nell'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per la gestione e per la risoluzione in via stragiudiziale dei conflitti;

che Legambiente Toscana Onlus tra le varie attività che gli competono, svolge anche quella di promuovere strumenti ed iniziative atte a favorire la crescita di una cultura dello sviluppo sostenibile, che sia in grado di coniugare le scelte di politica economica con quelle dirette a tutelare l'ambiente, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte dei vari soggetti interessati;

CONSIDERATO CHE

la rete territoriale di tutela rappresenta una priorità nell'azione di protezione dei diritti garantita dalla Difesa civica. Valore codificato nell'art. 56 dello Statuto della Regione Toscana ("

... la legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale”) e richiamato nella L.R. 19/09 che proprio alla rete di difesa civica locale dedica l'intero capo IV disponendo tra l'altro che il Difensore Civico regionale promuova l'istituzione di tale rete di tutela e che, d'intesa con gli Enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, attivi le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica;

l'art. 19 della L.R. 19/09 dispone inoltre che “ ... la Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l'esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica”;

con risoluzione n. 122 del 15 maggio 2012, il Consiglio regionale si è impegnato a “... favorire l'attivazione di ogni iniziativa utile a rendere effettivo il processo di decentramento delle funzioni di difesa civica regionale sull'intero territorio della Toscana [...], anche attraverso la definizione di intese con l'ANCI, l'Unione Province italiane (UPI) e il CESVOT finalizzate all'individuazione delle migliori modalità operative idonee a garantire eguale facilità di accesso alla rete di tutela della difesa civica, indipendentemente dal luogo di residenza”;

che in data 15 marzo 2011 è stato firmato un protocollo d'intesa con il Cesvot e in data ____ è stata firmata una convenzione con il Corecom e con l'Anci per realizzare gli obiettivi di cui sopra;

le Istituzioni Toscane hanno ripetutamente manifestato la propria contrarietà all'abolizione del Difensore civico comunale, evidenziando la necessità di salvaguardare il patrimonio di professionalità e di conoscenze acquisite;

che con riferimento al settore dell'Ambiente il raccordo fra il Difensore civico regionale e le Associazioni ambientaliste presenti sul territorio consente ai cittadini un più facile accesso al servizio offerto dal Difensore civico regionale,, promuovendo peraltro la cultura della mediazione, quale importante strumento alternativo per la risoluzione del contenzioso.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

di garantire un reciproco scambio di informazioni sulle attività svolte e sulle iniziative intraprese in tema di e di sviluppo sostenibile, realizzando un modello di interrelazione permanente tra sistema dell'associazionismo e del volontariato e attività della difesa civica;

di attivarsi per la realizzazione di eventi pubblici tesi alla diffusione e alla conoscenza delle modalità di tutela non giurisdizionale dei diritti e al ruolo che il Difensore civico e le Associazioni ambientaliste possono svolgere in questo contesto;

di favorire la realizzazione di accordi tra difesa civica e associazioni ambientaliste per il sostegno, affiancamento ed assistenza delle persone svantaggiate per ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale nell'ambito delle rispettive funzioni, anche tramite la collaborazione delle Associazioni nell'assistenza diretta agli utenti per la raccolta e la presentazione delle istanze al Difensore civico regionale o alla rete della difesa civica toscana;

il difensore civico regionale s'impegna, anche attraverso la rete della difesa civica toscana, a trasmettere periodicamente a Legambiente i dati relativi alle istanze presentate per ricerche di carattere sociale e per l'organizzazione di momenti comuni di riflessione sulle tematiche oggetto delle istanze medesime;

la presente convenzione non determina oneri a carico del Difensore civico regionale e di Legambiente Toscana Onlus.

In questo contesto i raccordi saranno realizzati innanzitutto attraverso lo scambio continuo di informazioni circa le attività svolte dalla difesa civica e le Associazioni ambientaliste. A tal fine si prevede di costituire un Comitato di Coordinamento Comune fra le due strutture che dovrà all'insediamento realizzare un regolamento di attuazione e definizione del presente protocollo.

La presente Convenzione ha validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, con analoga cadenza, per ciascuno degli anni successivi. Tale convenzione non implica impegni di spesa. Qualora una delle due parti non intenda rinnovarla, dovrà darne comunicazione scritta entro un mese dalla data di scadenza.

Statistiche in materia di responsabilità professionale

In questa materia il Difensore civico ha aperto, fino al 31/12/2011, 1955 pratiche, distribuite per anno e per disciplina nella tabella che segue.

Pratiche aperte per anno e per tipologia dal 1991 al 2012

Totale 1955 pratiche

Disciplina	1991-2000	anno 2002	anno 2003	anno 2004	anno 2005	anno 2006	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011	anno 2012	Totale
Anatomia Patologica	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		7
Anestesia e Rianimazione	16	2	0	1	3	1	2	2	4	2	1	1	35
Cardiochirurgia	10	0	0	0	1	1	0	5	0	0	0		17
Cardiologia	15	0	0	0	4	4	0	3	2	0	3	7	38
Chirurgia generale	123	7	4	7	14	17	13	9	8	14	7	11	234
Chirurgia maxillo facciale	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5
Chirurgia Vascolare	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9
Dermatologia	5	0	0	0	2	4	2	1	2	1	1	1	19
Ematologia	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		3
Endocrinologia	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		4
Fisiochiroterapia	9	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1		14
Gastroenterologia	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	11
Malattie infettive	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
Medicina Generale	100	8	15	13	33	21	22	24	38	62	32	6	374
Medicina di Base	19	5	3	1	3	6	1	2	3	2	2	2	49
Neurochirurgia	8	2	0	1	1	0	4	1	1	0	1	2	21
Neurologia	4	3	0	1	0	0	0	0	2	1	1	4	16
Oculistica	21	3	2	4	1	6	1	2	4	7	11	5	67
Odontoiatria	19	2	1	1	1	0	5	3	8	5	6	6	57
Oncologia	24	1	2	4	8	11	2	10	8	15	7	2	94
Otorinolaringoiatria	9	1	4	1	3	1	3	1	2	5	6	1	37
Ostetricia e Ginecologia	87	9	4	4	8	9	8	7	6	9	14	7	172
Ortopedia	150	12	3	11	19	16	25	18	36	18	11	15	334
Neonatologia	2	0	0	0	0	0	1	2	4	3	4	3	19
Pneumologia	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7
Pronto Soccorso	70	3	0	1	5	8	5	8	4	4	5	6	119
Psichiatria	4	0	0	1	1	3	0	3	1	1	1	1	16
Radiagnostica	25	0	3	2	3	8	6	6	9	23	12	13	110
Radioterapia	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		4
Urologia	21	2	1	1	1	7	5	1	3	5	1	5	53
Infermieristica ed altro	4	3	6	2	9	7	4	17	13	27	15	21	128
Totale	788	64	49	59	121	130	110	127	159	204	144	120	2075

Al fine di poter rendere più leggibile la statistica si sono aggregate le annate dal 1991 al 2001.